

ASSESSORATO AGRICOLTURA E RISORSE NATURALI  
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA  
CONSORZI DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO, CONSORTERIE E  
PRODUZIONI VEGETALI

PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE

N. 5898 in data 28-10-2024

OGGETTO : APPROVAZIONE DEL BANDO PER LA CONCESSIONE DI AIUTI A FONDO PERDUTO PER I DANNI CAUSATI DA UN INCENDIO BOSCHIVO, DIVAMPATO A PARTIRE DAL 19 LUGLIO 2023 NEI COMUNI DI AYMAVILLES E VILLENEUVE, ALLE IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL SETTORE AGRICOLO. PRENOTAZIONE DI SPESA.

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONSORZI DI MIGLIORAMENTO  
FONDIARIO, CONSORTERIE E PRODUZIONI VEGETALI

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI OPERATIVI

vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 “Nuova disciplina dell’organizzazione dell’Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d’Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale” e, in particolare, l’articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 481 in data 8 maggio 2023 concernente la revisione della Struttura organizzativa dell’Amministrazione regionale e successive modificazioni e integrazioni;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 351 del 29 marzo 2024 recante il conferimento di incarico dirigenziale alla Dirigente della struttura consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e produzioni vegetali;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 596 del 29 maggio 2023 recante il conferimento, tra gli altri, dell'incarico dirigenziale di secondo livello al Dirigente della struttura Interventi operativi;

richiamata la deliberazione n. 1558 in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296 in data 25 marzo 2024;

richiamata la legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 recante la disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, così come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare, l'articolo 10quater che prevede che possano essere concessi aiuti a fondo perduto a favore delle imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, per i danni subiti in conseguenza di una calamità naturale formalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili;

richiamata la deliberazione di Giunta regionale n. 996 del 26 agosto 2024 di approvazione dei criteri applicativi per la concessione alle imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, degli aiuti a fondo perduto per i danni causati da calamità naturali ai sensi dell'articolo 10quater della l.r. 17/2016;

preso atto che, a seguito della situazione di emergenza creatasi a seguito della manifestazione di un importante incendio che ha causato numerosi danni, aggravati dal vento, soprattutto al patrimonio boschivo e ad alcuni edifici, con Decreto del Presidente della Regione n. 384 del 21 luglio 2023 è stato dichiarato lo stato di calamità nei Comuni di Aymavilles e Villeneuve;

atteso che anche il settore della produzione agricola ha subito dei danni a seguito degli eventi sopracitati;

ritenuto di procedere all'approvazione di un bando, ai sensi della deliberazione di Giunta regionale 996/2024, per la concessione di aiuti alle imprese che operano nel settore agricolo a seguito dei danni subiti a causa della calamità naturale sopra citata,

#### DECIDONO

- 1) di approvare il bando allegato al presente provvedimento per la concessione degli aiuti a fondo perduto a favore delle imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, per i danni subiti a seguito di un incendio boschivo di origine naturale divampato a partire dal 19 luglio 2023, nei comuni di Aymavilles e Villeneuve;
- 2) di prenotare la spesa sui seguenti capitoli, per l'anno 2024, del bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2024/26, che presentano la necessaria disponibilità:
  - euro 50.000,00 (cinquantamila/00) sul capitolo U0028060 - Contributi agli investimenti a imprese agricole per il ripristino dei danni materiali causati da avversità atmosferiche e calamità naturali;

- euro 5.000,00 (cinquemila/00) sul capitolo U0022739 - Trasferimenti correnti a imprese agricole a titolo di indennizzo per i danni causati da avversità atmosferiche e calamità naturali;
  - euro 205.000,00 (duecentocinquemila/00) sul U0028387 - Contributi agli investimenti a imprese operanti nel settore agricolo per risarcimento danni materiali a fabbricati rurali causati da avversità atmosferiche e calamità naturali.
- 3) di dare atto che la succitata dotazione finanziaria potrà essere aumentata in sede di concessione degli aiuti, al fine di soddisfare le richieste ammissibili, se si rendessero disponibili ulteriori risorse sui succitati capitoli del bilancio finanziario della Regione Autonoma Valle d'Aosta.

L'ESTENSORE

Sophie Ghirardi

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA CONSORZI DI  
MIGLIORAMENTO  
FONDIARIO, CONSORTERIE E PRODUZIONI VEGETALI

Anaïs Piccot

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA INTERVENTI  
OPERATIVI

Massimo Broccolato

## **BANDO PER CALAMITÀ NATURALI ANNO 2024**

CONCESSIONE DI AIUTI A FONDO PERDUTO PER I DANNI SUBITI A SEGUITO DI UN INCENDIO BOSCHIVO DIVAMPATO A PARTIRE DAL 19 LUGLIO 2023, ALLE IMPRESE OPERANTI SUL TERRITORIO REGIONALE NEL SETTORE AGRICOLO

### **1. Premessa**

Martedì 19 luglio 2023, un importante incendio divampato nei Comuni di Aymavilles e Villeneuve, causando numerosi danni, aggravati dal vento, soprattutto al patrimonio boschivo e ad alcuni edifici.

Venerdì 21 luglio, il Presidente della Regione Renzo Testolin firma il decreto n. 384 di dichiarazione di stato di eccezionale calamità sul territorio dei Comuni di Aymavilles e Villeneuve, interessati dall'incendio, cessato il 10 agosto 2023.

### **2. Finalità e risorse**

#### **2.1 Finalità**

Il presente bando è finalizzato ad erogare aiuti alle imprese che hanno subito danni diretti causati da calamità naturali, previsti dall'articolo 10quater della legge regionale 3 agosto 2016, n. 17, formalmente riconosciute con decreto del Presidente della Regione.

La calamità naturale oggetto nel presente bando riguarda l'incendio boschivo divampato a partire dal 19 luglio 2023, fino alla cessazione dello stato di eccezionale calamità stabilito il 10 agosto 2023.

#### **2.2 Risorse**

Le risorse finanziarie destinate alla copertura degli aiuti di cui al presente bando sono riassumibili nel seguente modo:

- a) per quanto riguarda gli aiuti per i danni materiali euro 50.000 a valere sul capitolo U0028060 "Contributi agli investimenti a imprese agricole per il ripristino dei danni materiali causati da avversità atmosferiche e calamità naturali" per l'anno 2024;
- b) per quanto riguarda gli aiuti per le perdite di reddito euro 5.000 a valere sul capitolo U0022739 "Trasferimenti correnti a imprese agricole a titolo di indennizzo per i danni causati da avversità atmosferiche e calamità naturali" per l'anno 2024;
- c) per quanto riguarda gli aiuti per i danni a fabbricati ad uso agricolo euro 205.000 a valere sul capitolo n. U0028387 "contributi agli investimenti a imprese operanti nel settore agricolo per risarcimento danni materiali a fabbricati rurali causati da avversità atmosferiche e calamità naturali" per l'anno 2024.

E' fatta salva la possibilità di incrementare la succitata dotazione finanziaria.

### **3. Normativa di riferimento**

- a) legge regionale 3 agosto 2016, n. 17 recante la disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e sviluppo rurale, così come modificata dalla legge regionale 29 gennaio 2024, n. 1 e, in particolare, l'articolo 10quater che prevede che possano essere concessi aiuti a fondo perduto a favore delle imprese, operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, per i danni subiti in conseguenza di una calamità naturale formalmente riconosciuta con decreto del Presidente della Regione, fino ad un massimo del 100% dei costi ammissibili;
- b) deliberazione della Giunta regionale n. 115, in data 12 febbraio 2024, recante l'approvazione di ulteriori condizioni per la concessione degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale previsti dagli articoli 5, 6, 8, 9, 10, 10bis, 10quater, 11, 12, 12bis e 17, comma 1, lettera c), della l.r. 17/2016, esentati dalla procedura di notifica ai sensi del regolamento (UE) n. 2022/2472 della Commissione del 14 dicembre 2022;
- c) deliberazione della Giunta regionale n. 996, in data 26 agosto 2024, recante l'approvazione dei criteri applicativi per la concessione alle imprese operanti sul territorio regionale nel settore agricolo, degli aiuti a fondo perduto per i danni causati da calamità naturali ai sensi dell'art. 10quater della l.r. 17/2016.

### **4. Beneficiari e requisiti di ammissibilità**

#### **4.1 Beneficiari**

Possono beneficiare degli aiuti le imprese operanti sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli.

#### **4.2 Requisiti di ammissibilità (soggettivi)**

Per accedere agli aiuti in oggetto, alla data del verificarsi dell'evento e al momento della presentazione della domanda i richiedenti devono:

- a) essere un'impresa titolare di partita IVA, operante sul territorio regionale nel settore della produzione agricola primaria, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
- b) avere la sede legale o operativa dell'attività all'interno del territorio della Regione Valle d'Aosta;
- c) detenere un fascicolo aziendale SIAN validato in data precedente alla presentazione della domanda di aiuto;
- d) dimostrare una Produzione Standard (PS) minima pari a 8.000 euro al momento della presentazione della domanda; fanno eccezione le imprese che hanno subito danni materiali esclusivamente ai terreni ad uso agricolo;
- e) non ricadere nelle condizioni ostative di cui all'articolo 67 del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), con riferimento ai soggetti di cui all'articolo 85, commi 1 e 2, del medesimo d.lgs.;

- f) avere, nel caso di aziende apistiche, che commercializzano il proprio prodotto, un numero di alveari superiore a 10 ed essere in possesso dei requisiti sanitari relativi ai locali di smielatura. Sono esclusi dall'aiuto gli apicoltori registrati in BDN API con attività "produzione per autoconsumo".

Sono escluse dall'aiuto in oggetto le imprese:

- a) destinatarie di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione che dichiara gli aiuti ricevuti illegittimi e incompatibili con il mercato interno, causa di esclusione verificabile attraverso la visura Deggendorf;
- b) in difficoltà, ai sensi dell'articolo 2, punto 18 del regolamento (UE) n. 651/2014, motivo di esclusione verificabile attraverso la visura camerale, fatta eccezione per il caso in cui l'impresa sia diventata un'impresa in difficoltà a causa delle perdite o dei danni causati dalla calamità naturale;
- c) che presentano una situazione di irregolarità contributiva, causa di esclusione verificabile attraverso il servizio Durc online.

## **5. Interventi finanziabili, spesa ammissibile, spese tecniche e di perizia**

### **5.1 Costi ammissibili**

Gli interventi vengono finanziati a condizione che:

- a) i danni oggetto di compensazione siano una conseguenza diretta della calamità naturale, formalmente riconosciuta come tale con decreto del Presidente della Regione n. 384 del 21 luglio 2023;
- b) le imprese abbiano presentato, presso il Dipartimento di Protezione civile e vigili del fuoco, la domanda per la richiesta di contributo per danni subiti a seguito dell'incendio, entro mercoledì 8 novembre 2023;
- c) l'impresa agricola abbia un idoneo titolo d'uso dell'attivo danneggiato;
- d) la spesa ritenuta ammissibile sia superiore a 2.000 euro.

### **5.2 Costi non ammissibili**

- a) i danni subiti dalle abitazioni civili, quali l'alloggio di conduzione dell'imprenditore agricolo, per effetto di una calamità naturale, in quanto sono oggetto di risarcimento ai sensi dell'art. 22 (Contributi per le abitazioni e per i beni mobili) della legge regione 5/2001 e non rientrano nel campo di applicazione del presente bando;
- b) i danni che siano conseguenza indiretta della calamità o non chiaramente riconducibili all'incendio del 19 luglio 2023;
- c) l'IVA a meno che non sia un costo definitivo e non recuperabile.

### 5.3 Spese tecniche e di perizia

Sono da considerare ammissibili anche le spese tecniche, di progettazione e di perizia sostenute dall'impresa al fine di garantire la riparazione di attrezzature e macchinari o il ripristino di scorte, fabbricati e terreni danneggiati.

La percentuale di aiuto, relativamente alle spese tecniche e di perizia, si differenzia in base al bene che è stato danneggiato.

#### Spese di perizia

Il contributo ammissibile per le spese di perizia è fissato nella misura percentuale prevista per ogni tipologia di danno (punto 6 del bando).

#### Spese tecniche

Le spese tecniche sostenute per il ripristino sono ammissibili nella misura percentuale massima del 10% del danno ritenuto ammissibile.

## **6. Intensità di aiuto**

Il contributo è concesso nella forma di contributo in conto capitale, con intensità di aiuto variabili in funzione della tipologia di intervento.

Nel caso in cui i danni siano oggetto di un risarcimento assicurativo che corrisponda ad almeno il 50% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, gli aiuti sono concessi sull'intero importo del danno ritenuto ammissibile, fermo restando l'intensità massima complessiva del 100%. Nel caso in cui il risarcimento assicurativo ottenuto o disposto dall'impresa assicuratrice sia inferiore alla suddetta percentuale, gli aiuti sono concessi limitatamente alla parte residua dell'importo del danno ritenuto ammissibile, non risarcita dall'impresa assicuratrice.

### 6.1 Perdite di produzione e danni ad attrezzature, macchinari, scorte e altri mezzi di produzione

Nel caso di perdite di produzione e di danni ad attrezzature, macchinari, scorte e altri mezzi di produzione l'aiuto è concesso nella seguente misura percentuale massima rispetto all'importo del danno ritenuto ammissibile:

- a) 80% nel caso di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e di ripristino/riparazione del bene danneggiato;
- b) 40% nel caso di non ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e di non ripristino/riparazione del bene danneggiato.

### 6.2 Danni a terreni

Nel caso di danni a terreni, l'aiuto è concesso, previa valutazione da parte della Struttura competente della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica dell'intervento di ripristino, nella misura percentuale massima del 100% dell'importo del danno ritenuto ammissibile, nel caso di ripristino del bene danneggiato e ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale. Nessun aiuto sarà concesso in caso di mancato ripristino del terreno.

### 6.3 Danni a fabbricati ad uso agricolo

Nel caso di danni a fabbricati ad uso agricolo l'aiuto è concesso nella seguente misura percentuale massima rispetto all'importo del danno ritenuto ammissibile:

- a) 75% nel caso di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e con ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;
- b) 40% nel caso di ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso in altra parte del territorio regionale senza ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;
- c) 55% nel caso di non ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale ma con ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato;
- d) 20% nel caso di non ripresa dell'attività svolta prima dell'evento avverso nello stesso luogo o in altra parte del territorio regionale e di non ripristino/riparazione del fabbricato danneggiato.

## 7. **Modalità e termini di presentazione della domanda**

### 7.1 Quando presentare la domanda di aiuto

I soggetti interessati possono presentare la domanda di aiuto a partire dalla data di pubblicazione del presente bando fino **all'8 novembre 2024**.

Le domande di aiuto ricevute oltre il suddetto termine di scadenza non saranno prese in considerazione e saranno escluse dall'accesso agli aiuti.

### 7.2 Come presentare la domanda di aiuto

La domanda di aiuto deve essere presentata tramite pec all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it) indirizzandola alla Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e produzioni vegetali, o alternativamente, in modalità cartacea presso lo sportello Unico dell'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali in Località La Maladière - Rue de la Maladière, 39 di Saint-Christophe, impiegando la modulistica disponibile sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta nel canale tematico Agricoltura ([https://www.regione.vda.it/agricoltura/default\\_i.asp](https://www.regione.vda.it/agricoltura/default_i.asp)).

Entro il termine di cui al precedente punto 7.1, il richiedente compila, sottoscrive e invia la domanda di aiuto correlata da tutta la documentazione di cui all'allegato I.

La domanda deve essere compilata in ogni sua parte e completa di tutte le informazioni e documenti richiesti, pena la non ricevibilità della stessa.

Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa di quanto previsto nell'allegato I, sarà valutata l'ammissibilità totale o parziale della domanda all'aiuto.

Il responsabile del procedimento può chiedere il completamento della documentazione che deve avvenire entro i termini da lui stabiliti nel paragrafo 9.

La sottoscrizione della domanda di aiuto equivale alla dichiarazione di conoscenza e accettazione delle clausole individuate nel presente bando.

In caso di presentazione di più domande di aiuto da parte del medesimo beneficiario, sarà presa in considerazione l'ultima domanda temporaneamente presentata.

### 7.3 Deroghe

La domanda di aiuto può essere presentata in assenza degli allegati richiesti, nel caso in cui un'impresa abbia già presentato domanda di aiuto, relativa ai danni conseguenti all'incendio boschivo di origine naturale divampato a partire dal 19 luglio 2023, presso il Dipartimento della Protezione civile e vigili del fuoco, in data antecedente all'approvazione della Delibera di Giunta Regionale n. 996 del 26 agosto 2024, entro mercoledì 8 novembre 2023. Sarà cura dell'Amministrazione regionale, valutare la documentazione precedentemente presentata dall'istante ed eventualmente richiedere delle integrazioni al fine di procedere con l'istruttoria della domanda.

### 7.4 Perfezionamento delle domande

Nel caso di domande di aiuto che prevedono documentazione di perfezionamento, ed in particolare gli aiuti relativi al ripristino di terreni e fabbricati (permesso di costruire, SCIA, ecc.), il beneficiario deve completare l'istanza nella prima domanda di pagamento.

## **8. Strutture e soggetti coinvolti**

La competenza per l'istruttoria delle domande e relativa concessione degli aiuti è ripartita nel modo seguente:

- a) Dipartimento protezione civile e vigili del fuoco per i danni materiali a fabbricati ad uso aziendale;
- b) Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorterie e produzioni vegetali del Dipartimento agricoltura per le perdite di reddito e danni materiali ad attrezzature, macchinari, scorte, terreni e altri mezzi di produzione.

Il procedimento amministrativo per la concessione dell'aiuto vede coinvolte nell'ambito delle Strutture competenti i seguenti soggetti:

- a) il responsabile del procedimento;
- b) il responsabile dell'istruttoria;
- c) la commissione tecnica.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente della struttura regionale competente.

Il titolare del potere sostitutivo, ai sensi dell'articolo 5bis, comma 2 della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19 (Nuove disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), è, rispettivamente, il Segretario generale della Regione e il Coordinatore del Dipartimento Agricoltura.

Il responsabile dell'istruttoria è il tecnico che predispose l'istruttoria delle pratiche.

Nell'ambito di ognuna delle Strutture competenti è istituita una commissione tecnica composta da:

- a) il responsabile del procedimento o suo delegato con funzione di presidente;
- b) il funzionario dell'ufficio competente;

- c) il tecnico responsabile dell'istruttoria;
- d) eventuali rappresentanti di altre strutture regionali, per valutazioni in cui risultasse necessario acquisire pareri tecnici specifici.

Potrà essere chiesto un eventuale parere ad un tecnico indipendente ed esterno all'Amministrazione, relativamente alla valutazione della fattibilità tecnica e della sostenibilità economica delle domande presentate.

La commissione, procede alla validazione dell'istruttoria condotta dal tecnico responsabile in merito:

- a) alla convalida del danno come diretta conseguenza della calamità naturale;
- b) all'approvazione della spesa ammissibile;
- c) all'eventuale definizione di prescrizioni;
- d) alla valutazione di istanze che richiedono un'analisi approfondita;
- e) alla fattibilità tecnica e alla sostenibilità economica della domanda presentata.

Le decisioni della commissione tecnica sono adottate a maggioranza dei presenti e, in caso di parità, prevale il voto del presidente.

## **9. Valutazione dell'ammissibilità e istruttoria della domanda**

L'istruttoria delle domande di aiuto è volta a verificare:

- a) la correttezza e la completezza della documentazione presentata, ai fini dell'ammissibilità, nonché la sottoscrizione da parte del richiedente;
- b) il possesso dei requisiti soggettivi di ammissibilità mediante la consultazione delle apposite banche dati da parte del responsabile dell'istruttoria;
- c) la presentazione della segnalazione entro i termini di cui al punto 5.1 e il nesso diretto con gli eventi alluvionali di cui al decreto n.304/2024;
- d) per quanto possibile, la rispondenza dei dati e delle dichiarazioni con le risultanze di controlli incrociati con i dati rivenienti da banche dati anche di altre amministrazioni;
- e) eventuali altri pagamenti ricevuti a titolo di indennizzo delle perdite, compresi quelli percepiti nell'ambito di altre misure nazionali o europee o in virtù di polizze assicurative relative ai danni indennizzati, al fine delle necessarie riduzioni del contributo.

Entro 15 giorni dalla presentazione della domanda di aiuto il responsabile del procedimento dà notizia ai richiedenti dell'avvio del procedimento, ove possibile mediante PEC.

In caso di incompletezza delle documentazioni trasmesse, il responsabile del procedimento, su segnalazione del responsabile dell'istruttoria, può assegnare al richiedente un termine, non inferiore a 10 giorni, per l'integrazione delle stesse. Trascorso il termine di cui al presente punto senza alcun riscontro, la pratica è archiviata d'ufficio.

Il mancato possesso anche di una sola delle condizioni di ammissibilità comporta l'esclusione dal beneficio. L'esclusione è comunicata al richiedente che, nei successivi 10 giorni, può controdedurre

fornendo la dimostrazione del possesso del requisito. Non sono ammesse regolarizzazioni postume, salvo in caso di riconoscimento di errore palese.

Il rigetto della domanda, in caso di insussistenza dei requisiti previsti dalla legge e dalle presenti disposizioni, è disposto con comunicazione di conclusione del procedimento.

Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda di aiuto la struttura competente completa l'istruttoria, determina le spese ammissibili, gli aiuti concedibili e comunica al richiedente le determinazioni in merito.

Entro 10 giorni dal ricevimento delle comunicazioni in merito all'ammissibilità all'aiuto e alla determinazione della spesa ammessa, il richiedente ha facoltà di presentare alla commissione tecnica motivata richiesta di riesame del parere espresso.

Entro 20 giorni dal ricevimento della richiesta di riesame la commissione tecnica si esprime in merito.

Entro 20 giorni dall'esito del punto precedente, il dirigente della struttura competente, compatibilmente con la disponibilità di bilancio, predispone l'atto per la concessione dell'aiuto.

## **10. Varianti agli investimenti concessi, in caso di ripristino di fabbricati e terreni**

Sono da considerarsi varianti i cambiamenti all'investimento originale, che comportano modifiche ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare, ad esempio:

- a) il cambio di beneficiario;
- b) il cambio di sede dell'investimento;
- c) le modifiche alle caratteristiche tecniche delle opere e/o forniture approvate;

Non sono di norma considerate varianti le modifiche di dettaglio e le soluzioni tecniche migliorative, purché non alterino le finalità tecnico-economiche dell'iniziativa, e i cambi di preventivo, purché sia garantita la possibilità di identificare il bene.

Le domande di variante possono essere presentate dalla data concessione dell'aiuto sino alla data di presentazione della domanda di saldo, anche contestualmente a quest'ultima.

Nel caso di variante comportante il cambio del beneficiario, fatte salve le condizioni sopra indicate, la stessa è autorizzabile se:

- a) il subentrante è in possesso degli stessi requisiti di ammissibilità del beneficiario originale;
- b) il subentrante si impegna formalmente a mantenere gli impegni assunti dal cedente.

Il procedimento amministrativo avviato, a seguito della presentazione della domanda di variante, si conclude entro 60 giorni dall'assunzione a protocollo della domanda.

## **11. Realizzazione degli interventi**

### **11.1 Data di inizio**

Gli interventi possono essere avviati prima della presentazione della domanda di sostegno, a patto che il beneficiario attesti mediante, l'inoltro di fotografie, lo stato dei luoghi in data precedente all'inizio dei lavori.

### **11.2 Termine**

Il termine per l'ultimazione dei lavori, nonché la ripresa dell'attività è di due anni dalla data di approvazione dell'atto per la concessione dell'aiuto.

## **12. Domanda di pagamento**

### **12.1 Quando presentare la domanda di pagamento**

La domanda di pagamento è presentata dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto concesso a seguito dell'ammissione della domanda di sostegno.

I soggetti interessati possono presentare la domanda di pagamento, allegando la documentazione specificata nell'Allegato II, a seguito della concessione dell'aiuto entro due anni dall'adozione del provvedimento di concessione dell'aiuto.

Sulla base dei costi ammissibili, le domande di pagamento possono riguardare:

- a) Per importi inferiori ai 50.000 euro: il pagamento di uno stato d'avanzamento lavori e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.
- b) Per importi compresi tra 50.000 e 100.000 euro: l'erogazione di un anticipo, il pagamento di uno stato d'avanzamento lavori e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.
- c) Per importi superiori a 100.000 euro: l'erogazione di un anticipo, il pagamento di due stati d'avanzamento lavori (uno soltanto nel caso di erogazione di anticipo) e il pagamento del saldo dell'aiuto concesso.

### **12.2 Come presentare domanda di pagamento**

Le domande sono inoltrate dal beneficiario per ottenere il pagamento dell'aiuto tramite pec all'indirizzo [agricoltura@pec.regione.vda.it](mailto:agricoltura@pec.regione.vda.it) indirizzandola alla Struttura Consorzi di miglioramento fondiario, consorzierie e produzioni vegetali, o alternativamente in modalità cartacea presso lo sportello Unico dell'Assessorato all'agricoltura e risorse naturali in Località La Maladière - Rue de la Maladière, 39 di Saint-Christophe.

Lo sportello unico procederà alla fascicolazione e all'avvio del procedimento ed assegnazione al responsabile dell'istruttoria. Le domande devono essere corredate dalla documentazione prevista. Nel caso in cui la documentazione allegata non sia completa, il responsabile del procedimento ne chiede il completamento entro massimi giorni 30 ed in caso di mancato completamento il beneficiario incorre nell'archiviazione senza seguito della domanda di pagamento.

### **12.3 Ammissibilità della domanda di pagamento**

La domanda di pagamento è ammissibile a condizione che:

- a) le opere realizzate siano conformi a quelle approvate in sede di domanda di aiuto o di eventuale successiva variante;
- b) le spese sostenute siano eleggibili, ossia:
  - sia verificabile la pertinenza della spesa riguardo all'intervento finanziato;
  - siano congrue rispetto all'azione ammessa e comporti costi commisurati alla dimensione del progetto;
  - siano effettivamente sostenute e legittimamente contabilizzate;

La domanda di pagamento a saldo, fermo restando il rispetto dei requisiti di cui sopra, è ammissibile a condizione che:

- a) siano stati mantenuti i requisiti di ammissibilità;
- b) siano attestate, ove necessarie, la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, sicurezza, ecc.);
- c) la spesa ammissibile a saldo sia pari o superiore a 2.000 euro.

Il procedimento amministrativo avviato ai fini del pagamento si conclude entro 60 giorni dall'assunzione a protocollo della domanda.

Il responsabile dell'istruttoria della domanda di pagamento non può essere l'assegnatario dell'istruttoria della domanda di sostegno per il medesimo beneficiario.

### **13. Giustificativi di spesa e di pagamento**

Le spese sostenute per la realizzazione dei ripristini per le quali è stato concesso l'aiuto dovranno essere documentate tramite fattura o altra documentazione di valore equipollente, riportanti:

- a) numero e data di emissione;
- b) natura e quantità dei beni acquistati (con specificazione del numero seriale o del numero di matricola laddove pertinente) o indicazione delle opere eseguite;
- c) intestazione al beneficiario con indicazione della partita IVA;
- d) Codice Unico del Progetto (C.U.P.) o citazione della legge e pertinente articolo di finanziamento o PD del bando laddove tale codice non sia stato ancora attribuito.

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione dell'intervento deve essere utilizzata una delle seguenti modalità di pagamento:

- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre la ricevuta del bonifico, la Riba o altra documentazione equiparabile, con riferimento a ciascun documento di spesa rendicontato. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata al pertinente documento di spesa. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento, nonché la stampa dell'estratto conto riferito all'operazione o qualsiasi altro documento che dimostra l'avvenuta transazione;
- b) Assegno. Tale modalità può essere accettata, purché l'assegno sia sempre emesso con la dicitura "non trasferibile" e il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'assegno con il quale è stato effettuato il pagamento e dichiarazione della modalità di quietanza da parte della ditta. Nel caso di pagamenti effettuati con assegni circolari e/o bancari, è consigliabile richiedere di allegare copia della "traenza" del pertinente titolo rilasciata dall'istituto di credito;
- c) Carta di credito e/o bancomat. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con il quale è stato effettuato il pagamento. Non sono ammessi pagamenti tramite carte prepagate;

- d) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- e) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- f) MAV (bollettino di Pagamento Mediante Avviso). Tale forma è un servizio di pagamento effettuato mediante un bollettino che contiene le informazioni necessarie alla banca del creditore (banca assuntrice) e al creditore stesso per la riconciliazione del pagamento. Esso viene inviato al debitore, che lo utilizza per effettuare il pagamento presso la propria banca (banca esattrice);
- g) Pagamenti effettuati tramite il modello F24 relativo ai contributi previdenziali, ritenute fiscali e oneri sociali. In sede di rendicontazione, deve essere fornita copia del modello F24 con la ricevuta dell'Agenzia delle Entrate relativa al pagamento o alla accertata compensazione o il timbro dell'ente accettante il pagamento (Banca, Poste).

#### **14. Liquidazione dell'aiuto**

##### Erogazione dell'anticipo per i danni a terreni agricoli o a fabbricati rurali

Il beneficiario può richiedere l'erogazione di un anticipo corrispondente al 100% del contributo spettante.

Nel caso in cui l'importo richiesto sia superiore al 20% dei costi ammissibili, in sede di domanda di pagamento dell'anticipo, sarà necessario produrre idonea garanzia fideiussoria bancaria o una garanzia equivalente contratta con un istituto di credito o assicurativo corrispondente al 100% dell'importo anticipato.

Tale garanzia è svincolata una volta che si sia accertato che l'importo delle spese effettivamente sostenute per l'intervento ammesso supera l'importo dell'anticipo.

Nel caso in cui il progetto si concluda con un pagamento complessivo inferiore rispetto all'importo dell'anticipo ricevuto, si deve recuperare il contributo ricevuto in eccesso, comprensivo degli interessi maturati.

##### Erogazione dello stato di avanzamento lavori (SAL) e del saldo

La concessione dell'avanzamento lavori, è subordinata alla presentazione della domanda di pagamento e la presentazione dei documenti di cui l'Allegato II.

L'erogazione del SAL e del saldo del contributo, a seguito della presentazione di domande di pagamento, avverrà soltanto sulla scorta delle spese effettivamente sostenute.

## **15. Controlli**

Al fine di verificare il rispetto degli obblighi e di ogni altro adempimento previsto dalle presenti disposizioni, l'ufficio competente dispone controlli, anche a campione, potendo a tale scopo, accedere liberamente alle sedi delle aziende, comunicando per vie brevi, anche con un solo giorno di anticipo, il verificarsi dell'eventuale controllo in loco.

## **16. Revoca dell'aiuto**

L'aiuto è revocato:

- a) nel caso in cui il beneficiario formuli istanza di rinuncia all'aiuto successivamente all'adozione del provvedimento di concessione del medesimo;
- b) nel caso in cui il beneficiario ostacoli volontariamente il regolare svolgimento dei controlli;
- c) qualora dai controlli effettuati successivamente all'erogazione dell'aiuto emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, dei dati e delle informazioni resi dal beneficiario ai fini della sua concessione;
- d) nel caso in cui il beneficiario non abbia provveduto a ripristinare/riparare il bene danneggiato, entro i termini stabiliti e fatta salva la possibilità di massimo due proroghe concedibili con provvedimento del dirigente della Struttura competente, su richiesta motivata del beneficiario, qualora sopravvengano gravi e comprovati motivi o cause oggettive di forza maggiore. Le proroghe possono essere concesse fermo restando che gli aiuti devono essere erogati entro un limite massimo di 4 anni dal verificarsi della calamità naturale.

Nel caso di cui al precedente punto alla lettera a), il provvedimento di revoca ha per oggetto unicamente l'importo concesso.

Nel caso di cui al precedente punto alle lettere b) e c), la revoca comporta l'obbligo di restituire, entro 60 giorni dalla relativa comunicazione, l'ammontare dell'aiuto percepito maggiorato di una penale pari al 10% del medesimo ammontare.

Nel caso di cui al precedente punto alla lettera d), la revoca comporta l'obbligo di restituire la quota di aiuto percepito indebitamente a causa del mancato ripristino maggiorato di una penale pari al 5% del medesimo ammontare.

## **17. Sanzioni**

Qualora emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese ai fini della concessione dell'aiuto, il beneficiario, oltre alla revoca dell'aiuto, incorre secondo quanto stabilito dall'articolo 76 del DPR 445/2000, nelle pene previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia. In particolare, si applica la pena prevista dall'articolo 316ter c.p. in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente la reclusione da 6 mesi a 3 anni o, nel caso di aiuto erogato di importo pari o inferiore a euro 3.996,96, si applica una sanzione

amministrativa da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

## **18. Trattamento dei dati**

La base giuridica del trattamento dei dati personali, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/679, è individuata nella "Legge regionale 17/2016", che ha previsto un aiuto a fondo perduto per i danni causati da calamità naturali.

La Regione Autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste assume il ruolo di titolare e responsabile del trattamento dei dati in relazione all'intero processo rappresentato nei precedenti paragrafi. Delegate al trattamento sono le Strutture regionali competenti di cui al paragrafo 8. I dati personali oggetto di trattamento sono, in particolare, i seguenti:

- a) i dati anagrafici del soggetto richiedente (codice fiscale, partita IVA, dati anagrafici, residenza, sede, recapiti), dei rappresentanti legali o dei tutori firmatari dell'istanza, dei delegati alla trasmissione;
- b) l'IBAN del richiedente l'aiuto;
- c) i dati relativi alla sussistenza dei requisiti cui le leggi subordinano l'erogazione di sovvenzioni pubbliche e, in particolare, quelli relativi alla regolarità antimafia per il beneficiario e gli altri soggetti elencati all'articolo 85 del d.lgs. 159/2011;
- d) i dati relativi alla sussistenza delle condizioni legittimanti la concessione degli aiuti ai sensi della normativa in materia di aiuti di Stato (assenza di ordini di recupero, assenza di procedure concorsuali, ecc.).

I dati trattati e memorizzati dalla Regione nelle varie fasi del processo rappresentano il set informativo minimo per la corretta erogazione dell'aiuto, per le verifiche successive sulla spettanza dell'aiuto e l'eventuale recupero degli importi non spettanti.

Nel rispetto del principio della limitazione della conservazione (articolo 5, paragrafo 1, lettera e), del Regolamento (UE) 2016/679), la Regione conserva i dati oggetto del trattamento per il tempo strettamente necessario al perseguimento della finalità del trattamento e, oltre, secondo i criteri suggeriti dalla normativa vigente in materia di conservazione, anche ai fini dell'archiviazione dei documenti amministrativi e, comunque, nel rispetto dei principi di liceità, necessità, proporzionalità, nonché per le finalità per le quali i dati sono stati legittimamente raccolti.

I dati trattati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati dalla Regione a tutti i soggetti titolari dei dati autodichiarati dal beneficiario dell'aiuto per effettuare la verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese, ai responsabili del trattamento e alle persone autorizzate al trattamento che operano sotto l'autorità diretta del titolare o del responsabile e ancora nei casi in cui la comunicazione sia necessaria perché imposta dalla legge o per adempiere a un ordine dell'Autorità giudiziaria nell'ambito delle finalità del trattamento.

L'informativa sul trattamento dei dati personali e sull'esercizio dei diritti da parte degli interessati, ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679, è pubblicata sul sito web della Regione ed è parte integrante dell'istanza per richiedere l'aiuto a fondo perduto.

## ALLEGATO I

### DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI AIUTO

Alla domanda di aiuto dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. il modello di domanda di sostegno, dichiarazioni e quadro economico;
2. copia del documento di identità in corso di validità del richiedente, in qualità di titolare/rappresentante legale dell'impresa, solo in caso di presentazione della domanda in modalità cartacea;
3. relazione tecnica firmata di un professionista iscritto ad un albo professionale contenente:
  - a) una breve descrizione dello stato dell'azienda prima del verificarsi dell'evento catastrofico;
  - b) un calcolo della Produzione Standard dell'impresa, sulla base della Tabella dei valori reperibile sul sito della Regione Autonoma Valle d'Aosta al link [https://www.regione.vda.it/agricoltura/tabella\\_valori\\_produzione\\_standard\\_i.aspx](https://www.regione.vda.it/agricoltura/tabella_valori_produzione_standard_i.aspx);
  - c) una breve descrizione dei danni materiali ad attivi e le perdite di reddito evidenziando il nesso di causalità con la calamità naturale;
  - d) una descrizione delle principali opere di ripristino che si intendono eseguire.
4. estratto di mappa catastale in formato PDF, con individuazione dei mappali in cui vengono identificate le colture, i fabbricati ad uso aziendale e i terreni danneggiati da ripristinare;
5. documentazione fotografica delle opere danneggiate oggetto di ripristino che rechi inequivocabilmente una data precedente alla presentazione della domanda di aiuto e della situazione ante ripristino se già avvenuto o in corso di realizzazione;
6. perizia di stima, firmata da un perito iscritto ad un albo professionale, che identifica i danni materiali e le perdite di reddito dovute alla distruzione completa o parziale della produzione agricola e dei mezzi di produzione;
7. nel caso di perdite di reddito:
  - a) fatture di acquisto di beni utili a compensare le perdite di produzione per il reimpiego aziendale.
8. nel caso di danni a fabbricati:
  - a) elaborati grafici delle opere da ripristinare e/o ricostruire (piante, sezioni e prospetti) in scala adeguata e corredata da particolari costruttivi, debitamente quotata, con apposto timbro, data e firma del progettista;
  - b) computo metrico estimativo, facente riferimento all'Elenco prezzi regionale vigente, a garanzia della omogeneità delle valutazioni dell'intervento, tendente a restituire la situazione precedente al danneggiamento;
  - c) nel caso di lavorazioni in economia, una stima metrica/estimativa redatta con il riferimento a voci di opere compiute, mediante utilizzo del prezzario di riferimento

debitamente ribassato del 26,5% e/o foglio di calcolo del costo unitario massimo di realizzazione;

- d) se necessario, concessioni, permessi, nulla osta, comunicazioni, Segnalazione Certificata di Inizio Attività – SCIA Edilizia, Permesso di costruire, ecc., previste dalla vigente normativa.

9. nel caso di danni a terreni:

- a) computo metrico estimativo, facente riferimento all'Elenco prezzi regionale vigente, delle opere che si intendono realizzare per il ripristino del bene danneggiato;
- b) nel caso di lavorazioni in economia, una stima metrica/estimativa redatta con il riferimento a voci di opere compiute, mediante utilizzo del prezzario di riferimento debitamente ribassato del 26,5% e/o foglio di calcolo del costo unitario massimo di realizzazione.

10. autocertificazione dell'impresa di aver/non aver percepito/richiesto alcuna somma a titolo di indennizzo assicurativo;

11. autocertificazione dell'impresa di aver/non aver presentato altre domande di aiuto per i medesimi danni nell'ambito di altre misure unionali, nazionali o regionali.

## **ALLEGATO II**

### **DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA DI PAGAMENTO**

#### **Domanda di anticipo**

Alla domanda di pagamento dell'anticipo il beneficiario deve allegare polizza fideiussoria bancaria o assicurativa contratta con un istituto di credito o assicurativo, nel caso in cui l'anticipo richiesto sia superiore al 20% della spesa ammissibile.

#### **Domanda di acconto per avanzamento lavori/saldo**

Alla domanda di pagamento di acconti per avanzamenti lavori o saldo il beneficiario deve allegare la seguente documentazione in riferimento alla tipologia dell'investimento:

- a) attestazione data di avvio dell'intervento o eventuale copia di titoli abilitativi edilizi;
- b) fatture descrittive delle opere, delle forniture effettuate o/e delle spese generali;
- c) giustificativi di quietanza o mandati di pagamento quietanzati riferibili a pagamenti a valere sul conto dedicato;
- d) mod. F24 attestanti il pagamento degli oneri (versamento ritenute, versamento IVA in caso di split payment);
- e) schema riepilogo dei giustificativi di spesa riferibili alla contabilità lavori controfirmato dal direttore lavori e dal beneficiario (sul sito istituzionale è scaricabile un esempio di schema riepilogativo);

- f) documentazione progettuale di eventuali varianti;
- g) nel caso di attrezzatura fissa, documentazione attestante la funzionalità, la qualità e la sicurezza della fornitura effettuata (certificazioni di conformità, di sicurezza, ecc.);
- h) nella domanda di pagamento a saldo certificato di agibilità/abitabilità dei locali ammessi a finanziamento;
- i) documento di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal direttore lavori, firmato dallo stesso oltre che dalla ditta esecutrice e dal beneficiario;
- j) verbale di ultimazione lavori.

### **ALLEGATO III**

#### **MODALITÀ DI CALCOLO DELL'AIUTO AMMISSIBILE RIFERITO ALLA PERDITA DI REDDITO E AI DANNI MATERIALI**

##### **Perdita di reddito**

Il calcolo dei danni subiti è effettuato a livello dei singoli beneficiari e per singole colture o tipologie assimilabili. La perdita di reddito è calcolata sottraendo:

- a) il risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale o in ciascun anno successivo interessato dalla distruzione completa o parziale dei mezzi di produzione per il prezzo medio di vendita ricavato nello stesso anno  

dal
- b) risultato ottenuto moltiplicando i quantitativi medi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale per il prezzo medio di vendita ricavato

La perdita di reddito è quindi uguale a: (produzione media dei 3 anni precedenti la calamità x prezzo medio di vendita dei 3 anni precedenti) – (produzione dell'anno della calamità x prezzo medio di vendita dell'anno della calamità).

Nel caso in cui una impresa fosse stata costituita meno di tre anni prima della data in cui si è manifestata la calamità naturale, il riferimento ai periodi di tre anni è inteso come riferito alla quantità prodotta e venduta da un'impresa media delle medesime dimensioni del richiedente, nel settore nazionale o regionale colpito dall'evento climatico avverso.

L'importo della perdita di reddito può essere maggiorato dell'importo corrispondente ad altri costi sostenuti dal beneficiario a causa della calamità naturale.

Da tale importo della perdita di reddito sono detratti i costi non sostenuti a causa dell'evento climatico avverso assimilabile a una calamità naturale.

I quantitativi dei prodotti agricoli e i prezzi medi di vendita devono essere dimostrati attraverso opportuna documentazione contabile e fiscale dell'impresa, sulla base di quanto previsto dall'allegato I alle presenti disposizioni.

### Foraggi

In caso di coltivazione per reimpiego in azienda, i quantitativi di foraggi non prodotti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale e il relativo prezzo, vengono determinati dalle fatture di acquisto del foraggio utile a compensare le perdite di produzione.

In caso di coltivazione per vendita di foraggio o in caso di pascolamento, in cui non siano presenti fatture di acquisto, vengono utilizzati produzioni medie relative ai prati e ai pascoli valdostani (**Tabella 1** e **Tabella 2**) per il prezzo di mercato.

Per quanto riguarda i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale (anno 2023, 2022 e 2021), vengono utilizzati produzioni medie relative ai prati e ai pascoli valdostani (**Tabella 1** e **Tabella 2**) per il prezzo di mercato.

**Tabella 1. Produzioni foraggere medie ad ettaro riferiti al numero di utilizzi effettuati (sfalcio e pascolamento)**

QUOTE ALTIMETRICHE						
TIPI COLTURA	< 700	700/1000	1000/1500	1500/1800	1800/2100	> 2100
PRI	100	100	70	60		
PRA	80	80				
PR	40	40	40	40		
PF			50	25	20	10
PM			25	12	10	6

Le produzioni foraggere citate nella Tabella 1 sono da considerarsi medie e indicative, la Commissione Tecnica può disporre sopralluoghi parcellari aziendali atti a determinare la reale potenzialità dell'azienda (**Tabella 2** e **Tabella 3**), sulla base delle dichiarazioni riportate nella relazione tecnica presentata in sede di domanda di aiuto.

**Tabella 2. Produzioni foraggere medie ad integrazione della tabella precedente, divise in base ad ipotetici utilizzi effettuati (sfalcio e pascolamento)**

QUOTE ALTIMETRICHE				
TIPI COLTURA	< 700	700/1000	1000/1500	1500/1800
PRI	60 + 25 sf + 15 P	60 + 25 sf + 15 P	50 sf + 20 P	40 sf + 20 P
PRA	30 + 20 + 10 P	50 + 20 + 10 P	---	---
PR	30 sf + 10 P	30 sf + 10 P	30 sf + 10 P	30 sf + 10 P
LEGENDA: - sf = sfalcio; - P = pascolo				

**Tabella 3. Caratteristiche delle colture foraggere, ossia colture la cui produzione erbacea, verde o essiccata, è destinata all'alimentazione del bestiame.**

1. PRATO IRRIGUO	terreno irrigato sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio razionale all'anno
2. PRATO ASCIUTTO	terreno asciutto sul quale viene effettuato almeno uno sfalcio razionale all'anno
3. PRATO ARTIFICIALE	terreno lavorato e seminato per ospitare colture foraggere o erbai di breve durata (da 1 a 5 anni)
4. PRATO ARBORATO	terreno in cui insistono alberi, allineati o sparsi, con una densità tra 50÷180 piante/ha per le pomacee e drupacee e tra 40÷100 piante/ha per il castagno e il noce. La coltura è soggetta a regolari operazioni colturali ivi compresa l'esecuzione di almeno uno sfalcio razionale all'anno per destinare la produzione all'alimentazione del bestiame
5. PASCOLO FERTILE	terreno erboso, irrigato e non, utilizzato, almeno una volta l'anno, tramite il pascolamento diretto di animali bovini, ovi-caprini e equini, sul quale vengono realizzati razionali interventi colturali (concimazioni, decespugliamenti, spietramenti, ecc.)
6. PASCOLO MAGRO	terreno in prevalenza erboso, generalmente marginale e poco produttivo utilizzato tramite il pascolamento diretto e razionale di animali bovini, ovi-caprini e equini. La superficie non è soggetta a particolari interventi colturali

#### Uva da vino

I quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale e i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nei tre anni precedenti la calamità naturale (anno 2023, 2022 e 2021), vengono definiti sulla base della dichiarazione di produzione presentata annualmente dai produttori, ai sensi dell'articolo 58 della Legge 238 del 12 dicembre 2016.

Per gli imprenditori agricoli conferitori di una cantina cooperativa, viene utilizzato il prezzo liquidato dalla cantina specifica in cui viene conferito il prodotto.

Per gli imprenditori agricoli non conferitori e/o trasformatori, viene utilizzato un prezzo medio liquidato dalla cooperativa operante nella zona più vicina alla sede aziendale, distinto in uva atta a diventare vino da tavola o vino DOC.

#### Frutta, ortaggi e miele

Nel caso di imprenditori agricoli conferitori alla cooperativa Co.Fruits, i quantitativi di prodotti agricoli ottenuti nell'anno in cui si è verificata la calamità naturale e nel triennio precedente (anno 2023, 2022 e 2021), vengono calcolate sulla base prodotto conferito dal singolo richiedente per ogni annualità. Viene utilizzato il prezzo medio liquidato dalla Co.Fruits al singolo socio.

Nel caso di imprenditori agricoli non conferitori Co.Fruits, viene utilizzato un prezzo medio liquidato dalla cooperativa, mentre i quantitativi prodotti vengono stabiliti sulla base di fatture di vendita.

#### **Danni a terreni**

Gli interventi sui beni danneggiati a seguito della calamità naturale, hanno come obiettivo il ripristino della naturale produttività dei terreni.

Il costo delle opere è calcolato in riferimento al più recente elenco prezzi approvato dall'Assessorato opere pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica (Elenco prezzi regionale) e di elenchi prezzi integrativi. Nel caso di voci di spesa non presenti nei predetti elenchi prezzi, potranno motivatamente essere utilizzati prezziari approvati da altre amministrazioni regionali con specifico riferimento in computo metrico.

Sono esclusi i costi unitari massimi di realizzazione stabiliti dal compendio tecnico-agronomico relativo ad opere di miglioramento fondiario pubblicato sul sito della Regione autonoma Valle d'Aosta.

### **Danni a fabbricati aziendali**

Sono ammissibili a contributo i danni subiti a causa di calamità naturali, catastrofi o altri eventi calamitosi ad aziende agricole che abbiano subito danni ai fabbricati e ad altri manufatti rurali destinati al ricovero degli animali, delle macchine e delle attrezzature agricole, o alla trasformazione, conservazione o vendita dei prodotti.

Per la predisposizione della perizia occorre fare riferimento all'Elenco prezzi regionale vigente ovvero vanno giustificati i costi esposti se gli stessi non sono presenti sull'EP RAVA.

Non sono ammessi a contributo i danni subiti da unità immobiliari prive di autorizzazione o titolo abilitativo.

### **Bestiame e piante annuali e arboree poliennali**

#### Bestiame

Sono indennizzabili i capi iscritti alla BDN (Banca dati nazionale).

Il valore di riferimento per gli ovini, i caprini ed i bovini, rientranti nel patrimonio zootecnico, sarà calcolato secondo prezzo di mercato.

#### Piante annuali e arboree poliennali

Sono indennizzabili le colture presenti sul fascicolo aziendale SIAN del richiedente.

La spesa ammissibile a compensare i danni relativi ad impianti di vite e melo, viene stabilita sulla base di costi semplificati, come stabilito nel bando 4.1.1. \_Next Generation EU del Programma di sviluppo rurale 2014/22, finalizzato a sostenere gli investimenti nelle aziende agricole; fermo restando l'obbligo per il richiedente della presentazione della documentazione contabile in sede di liquidazione dell'aiuto.

La spesa ammissibile per compensare i danni relativi ad altri impianti poliennali, viene stabilita con la documentazione contabile presentata dal richiedente.

### **Danni ad attrezzature e macchinari**

Sono indennizzabili solamente le attrezzature e i macchinari risultanti nel registro UMA o documentate con fatture di acquisto.

Nel caso in cui i macchinari non risultino nel registro UMA e le fatture di acquisto o altra documentazione non siano disponibili a causa dei danni riportati a seguito della calamità naturale, è possibile presentare un'autocertificazione dei beni danneggiati con relativa documentazione fotografica ove presente.

Eventuali attrezzature e macchinari danneggiati potranno essere oggetto di risarcimento nel limite della loro funzionalità all'utilizzo agricolo con esclusione pertanto di attrezzature e macchinari d'epoca o comunque assimilabili a beni di lusso.

La perizia, relativa ai danni ad attrezzature e macchinari, redatta da un professionista incaricato dal richiedente dovrà descrivere in maniera dettagliata:

- a) i beni strumentali in modo da consentirne una precisa individuazione;
- b) stima dei danni subiti, quantificandoli in base al valore dei beni danneggiati, tenendo conto del valore di vita residua degli stessi e della funzionalità degli stessi rispetto all'attività dell'impresa.

In considerazione numero degli anni di vita del bene danneggiato, il valore relativo a quest'ultimi, viene stabilito attraverso il valore di mercato di un'attrezzatura e/o macchinario della medesima marca, caratteristiche tecniche specifiche e vetustà.

#### **Danni a scorte morte (mangimi, fieno e foraggi)**

Sono indennizzabili le scorte documentate con fatture di acquisto.

Nel caso di mancata produzione o perdita di fieno e foraggi reimpiegati a livello aziendale, la determinazione del contributo potrà avvenire sulla base delle fatture di acquisto del fieno e dei foraggi acquistati in sostituzione dei primi.

#### **ALLEGATO IV**

#### **MODALITÀ DI CALCOLO DELLE OPERE SVOLTE IN ECONOMIA DIRETTA**

Le prestazioni ammissibili ad incentivo sono le seguenti:

- a) fornitura di materiale già disponibile in azienda;
- b) utilizzo di macchinari aziendali;
- c) lavorazioni a carattere agronomico e forestale;
- d) esecuzione di murature di sostegno terra, livellamenti e drenaggi.

Ai fini della definizione degli importi ammissibili a contributo, il valore delle prestazioni in economia è determinato, laddove non presenti tabelline o fogli di calcolo specifici, utilizzando gli importi indicati nell'elenco prezzi regionale, di cui all'art. 42 della l. r. 12/1996 e successive modificazioni, laddove applicabile nel caso di opere compiute. Il valore delle prestazioni in economia deve essere scorporato del 26,50% inerente le spese generali e l'utile d'impresa che non sono riconosciuti all'imprenditore agricolo.

Le ore in economia devono essere stimate conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere identificate nel costo orario dell'operaio comune (prezzario regionale) maggiorazioni escluse scorporato del 26,5%.

Le attrezzature e le macchine operatrici utilizzate per i lavori in economia devono essere in carico all'impresa, anche attraverso una disponibilità temporanea, in tale caso deve essere prodotta idonea documentazione che ne dimostri il noleggio;

I titoli abilitativi dei lavori eseguiti direttamente dall'imprenditore agricolo dovranno riportare il nome del richiedente tra gli esecutori delle opere ammissibili a finanziamento.

ANAIS PICCOT

MASSIMO BROCCOLATO

PRESIDENZA DELLA REGIONE

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Prenotazione

Capitolo/Richiesta: U0028060 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE AGRICOLE PER IL RIPRISTINO DEI  
DANNI MATERIALI CAUSATI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE E CALAMITA' NATURALI

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese

V Livello: - selezionare -

SIOPE:

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Prenotazione
2024	U0028060	50.000,00	19614
		<b>50.000,00</b>	

Annotazioni a scritture contabili

---

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

**Prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0022739 TRASFERIMENTI CORRENTI A IMPRESE AGRICOLE A TITOLO DI INDENNIZZO PER I  
DANNI CAUSATI DA AVVERSITA' ATMOSFERICHE E CALAMITA' NATURALI

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.1.04.03.99.000 Trasferimenti correnti a altre imprese

V Livello: - selezionare -

SIOPE:

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Prenotazione
2024	U0022739	5.000,00	19615
		<b>5.000,00</b>	

Annotazioni a scritture contabili

---

**Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale**

**Prenotazione**

Capitolo/Richiesta: U0028387 CONTRIBUTI AGLI INVESTIMENTI A IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE AGRICOLO  
PER RISARCIMENTO DANNI MATERIALI A FABBRICATI RURALI CAUSATI DA  
AVVERSITA' ATMOSFERICHE E CALAMITA' NATURALI

Piano dei conti Finanziario

IV Livello: U.2.03.03.03.000 Contributi agli investimenti a altre Imprese

V Livello: - selezionare -

SIOPE:

Codice progetto:

Anno	Capitolo	Importo	Prenotazione
2024	U0028387	205.000,00	19616
		<b>205.000,00</b>	

Annotazioni a scritture contabili

---

Visto per regolarità contabile ai sensi dell'art. 48 della l.r. 30/2009.

L'INCARICATO

\_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

## **REFERTO PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 29/10/2024 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO